

15933/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

H
33
37

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIACOMO PAOLONI
- Dott. CARLO CITTERIO
- Dott. STEFANO MOGINI
- Dott. EMANUELE DI SALVO
- Dott. GAETANO DE AMICIS

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 08/04/2015

- Presidente - SENTENZA
N. 594

- Rel. Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 53882/2014

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza n. 86/2014 TRIB. LIBERTÀ di BENEVENTO, del
06/11/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
letta/sentite le conclusioni del PG Dott. R. Anniello per l'insufficienza

del ricorso per mancanza di interesse

Udit i difensor Avv

Fallimentaria



CONSIDERATO IN FATTO

1 è sottoposto ad indagini per reato di concorso in peculato continuato, nella qualità di socio unico (titolare del 100% delle azioni) e presidente del consiglio di amministrazione, ma nella realtà amministratore di fatto di SPA, società concessionaria dei servizi di tesoreria e o di accertamento e riscossione dei tributi locali TARSU/TIA ed addizionali TEFA. Due le specifiche imputazioni provvisorie (per concorso in peculato): capo A), appropriazione di 778.332,17 euro non riversati agli Enti comunali proprietari
(), 640.004,22 riversati oltre i termini; capo B) appropriazione della somma di euro 1.442.515,00, derivante dall'accreditamento di mutuo concesso al comune di dalla Cassa DD PP quale anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti verso terzi, di cui avevano per ragione dell'ufficio/servizio la disponibilità.

Il Tribunale di Benevento con ordinanza del 5-11.11.14 ha rigettato la sua richiesta di riesame del sequestro preventivo emesso dal locale GIP ed avente ad oggetto: a) ai sensi dell'art. 321.1 c.p.p. tutti i beni costituenti il complesso aziendale SPA; b) ai sensi degli artt. 321.2 e 322-ter c.p. le somme costituenti il profitto del reato di peculato in danno del Comune di Parolisi e i beni di cui l'Indagato ha la disponibilità (quindi somme depositate su conti correnti bancari e postali e titoli intestati alla SPE nonché conti correnti bancari e postali e titoli intestati al medesimo).

2. Il ricorso, proposto dalla difesa nell'interesse del quale persona sottoposta alle indagini, dopo avere precisato e ribadito più volte che il medesimo in data 16.9.2014 ha dismesso irrevocabilmente e con decorrenza immediata ogni carica sociale e che il Tribunale di Napoli anche per ciò ha annullato il provvedimento cautelare personale per carenza delle esigenze cautelari, e dopo aver rinnovato in fatto le spiegazioni sulle contingenti somme (spiegazioni di cui danno conto il Tribunale di Benevento e, con obiettività ben maggiore efficacia e completezza espositiva, il Tribunale di Napoli nel contesto cautelare personale, con l'ordinanza 3.11.2014 che il medesimo ricorrente ha allegato al proprio atto di impugnazione), da p. 8 enuncia due motivi:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 321.1 e 125 c.p.p., nonché motivazione omessa o apparente quanto alla ritenuta sussistenza del periculum, in

9

relazione alla storia sociale ventennale ed all'incensuratezza dell'ex-amministratore ultraottantenne I ed all'occasionalità della condotta in danno del comune di finalizzata a recuperare somma poi non trattenuta personalmente ma versata alla Provincia di Caserta e utilizzata per assicurare l'accantonamento destinato al F.U.G. (come in definitiva condiviso dal Tribunale di Napoli che ha escluso il rischio concreto di condotte recidivanti); in sostanza, il sequestro impeditivo dell'intera struttura societaria non sarebbe giustificato dovendosi escludere che la possa essere considerata strumento di sistematiche appropriazioni di risorse pubbliche. Risulterebbe in ogni caso misura sproporzionata considerando volume d'affari e ampiezza dei compiti istituzionali, rispetto all'entità degli importi considerati oggetto di appropriazione;

- quanto al sequestro per equivalente della somma di euro 1.053.414,01 su beni e liquidità della medesima società, violazione e falsa applicazione degli artt. 321.2 c.p.p. e 322-ter c.p. In relazione al d.lgs. 231/2001, il reato di peculato non rientrando in quelli richiamati dagli artt. 24 ss. d.lgs. n. 231/2001, SPA essendo soggetto estraneo al reato e non schermo fittizio dell'azione di , che comunque avrebbe agito non per intascare personalmente il denaro ma proprio nell'interesse della società, ritenuta debitrice della Provincia casertana e del F.U.G.; sarebbe comunque mancata motivazione sulla quantificazione del profitto sequestrabile a fini di confisca per equivalente, che andrebbe depurata delle somme accantonate al F.U.G. e di quelle recate da assegni circolari contestualmente annullati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il primo motivo, che attiene al sequestro della società, deve, nelle sue diverse articolazioni, essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione dell'istante.

Significativamente tale motivo risulta insuperabilmente contraddittorio su un aspetto fondamentale da un lato reiteratamente evidenzia di non avere più incarichi formali di rappresentanza sociale (ponendo la circostanza a base della deduzione di mancanza di pericolo di reiterazione di reati della medesima specie), dall'altro agisce per la revoca del sequestro della società (che in quanto società di capitale ha una propria piena autonomia personale giuridica) pur senza averne più alcuna rappresentanza. In sostanza, a giudizio della Corte nella fattispecie difetta non l'interesse (che all'indagato quale socio unico può essere riconosciuto) quanto la legittimazione all'impugnazione, che avrebbe dovuto essere proposta da chi è subentrato nelle cariche sociali rappresentative dell'autonomo soggetto-persona

9

gluridica costituito dalla società per azioni. Pare solo opportuno precisare che la qualità di socio unico rileva per estendere eventualmente responsabilità dalla società al privato, ma non a scavalcare gli organi sociali che, soli, hanno formalmente la responsabilità sociale. In sostanza, non è configurabile una rappresentanza non formale ma di fatto che, per sé, attribuisca la legittimazione ad agire per conto della società. Del resto, come accennato all'inizio dell'argomentare, la soluzione contraria condurrebbe il motivo alla manifesta infondatezza, per la necessità di qualificare ogni aspetto formale come mero schermo di una gestione occulta e personale.

Il secondo motivo è, per le ragioni appena indicate, inammissibile per difetto di legittimazione nella parte in cui il ricorrente argomenta la richiesta di restituzione per conto della società.

E' invece manifestamente infondato e diverso da quelli consentiti quanto alla richiesta pertinente il proprio patrimonio personale. Per quanto infatti, secondo il ricorso, la somma in concreto sequestrata appartenga al patrimonio sociale di SPA e non a quello personale dell'indagato tuttavia il decreto di sequestro prevede la possibilità di agire con cautela reale anche sul suo patrimonio personale. Sotto questo aspetto, e limitatamente ad esso, è pertanto sia legittimato che interessato alla revoca del sequestro in relazione agli artt. 321.2 c.p.p. e 322-ter c.p.. Ma il ricorso avverso provvedimento cautelare reale è ammesso limitatamente alla violazione di legge e non al vizio di motivazione. Questa Corte ha spiegato che l'omessa motivazione rileva come violazione di legge (art. 606.1 lett. C c.p.p.) e non come vizio della motivazione (medesima norma ma lettera E) nel solo caso in cui la motivazione sia graficamente assente o palesemente solo apparente. Nella fattispecie, invece, vi è motivazione specifica del Tribunale di Benevento che pur in termini sintetici e di minor chiarezza espositiva ha comunque reiterato i concetti espressi dal Tribunale di Napoli (nel provvedimento allegato dallo stesso ricorrente ed a lui pertanto noto), in particolare sui punti dell'utilizzazione di denaro e fondi non personali ma di altri enti pubblici per fronteggiare le difficoltà: il che allo stato rileva ad escludere l'aspetto della sproporzione (il denaro di cui si discute non risulta 'personale' o 'societario' ma di provenienza pubblica con destinazione volta a risolvere problemi 'personali' e 'societari').

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 8.4.2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Carlo Citterio



IL PRESIDENTE

Giacomo Paoloni



Fallimenti e

Societai.it